

CENTRO STUDI STORICI MACERATESI

VERBALE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 3 ottobre 2023



L'anno 2023, il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 16:00 in seconda convocazione, in Macerata, Piazza Vittorio Veneto, presso la Sala Castiglioni della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Centro Studi Storici Maceratesi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo Statuto e trasformazione dell'Associazione in "Associazione di Promozione Sociale - Aps" per adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (art. 101, co.2);
- 2) Conferimento al Consiglio Direttivo del mandato per la fissazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 e l'elezione dei nuovi organi statutari.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea, ciascun socio ha ricevuto copia della ipotesi di nuovo Statuto approvata dal Consiglio Direttivo e che è oggetto di discussione e approvazione da parte di questa Assemblea.

Sono presenti i soci:

Agnani Paola, Ballesi Paola, Bellesi Ugo, Carfagna Elio per la Biblioteca Comunale di Belforte, Cartechini Giancarlo, Cecchi Giovanni, Cicconi Rossano, Coppari Pieristè Filippo, De Rosa Giuseppe, Gaspari Nazzareno, Lanzavecchia Massimo, Lisi Sabrina, Marcolini Giorgio, Maulo Alfredo, Meriggi Alberto, Palmucci Ivano, Pancaldi Maria Grazia, Paoloni Annalisa, Peretti Paolo, Piccinini Nadia, Ruffini Romano, Sfrappini Alessandra, Toso Nazareno, Troschè Maria.

I seguenti soci, impossibilitati ad intervenire, hanno conferito delega scritta ad altri soci come segue:

Almanza Gabriella a Coppari Pieristè Filippo

Luccioni Lorenzo a Meriggi Alberto

Ciriaco Nazzareno a Meriggi Alberto

Morici Giuseppe a Troschè Maria

Raparo Adriano a Troschè Maria

Le deleghe debitamente sottoscritte sono depositate agli Atti dell'Assemblea.

Prende la parola il Presidente Alberto Meriggi il quale informa che tutti i presenti e i soci deleganti risultano in regola con il versamento della quota sociale per l'anno 2022 e quindi titolati, a norma del vigente Statuto, ad esprimere il proprio voto sui punti all'O. d. G.; che a ciascun socio avente diritto al voto è stato consegnato un cartoncino rosso appositamente predisposto con il logo del Centro Studi da utilizzare in caso di voto palese, e che al medesimo fine, ai soci delegati da altri soci viene consegnato un analogo cartoncino di colore giallo per ciascuna delega ricevuta.

Alle ore 16,15 il Presidente, constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale ai sensi dell'art. 3 del vigente Statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominata segretaria Maria Troschè.

Essendo necessarie delle votazioni, il Presidente propone all'Assemblea che venga insediato un seggio elettorale di tre persone, valido per tutte le operazioni di voto che avranno luogo nel corso di questa Assemblea, col compito di rilevare ed attestare i risultati delle votazioni; ne sono componenti i soci Nazareno Toso (Presidente), Giovanni Cecchi, Nazzareno Gaspari.

Il Presidente propone inoltre all'Assemblea di invertire per motivi pratici l'ordine degli stessi.

L'Assemblea approva entrambe le proposte del Presidente e si passa quindi al punto 2 dell'O.d.G..

2) Conferimento al Consiglio Direttivo del mandato per la fissazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 e l'elezione dei nuovi organi statutari.

Il Presidente ricorda che è consuetudine del Centro Studi svolgere le Assemblee ordinarie nell'ambito dei Convegni del Centro Studi Storici Maceratesi, annualmente organizzati; stante la complessità del prossimo convegno e dell'eventuale Assemblea al suo interno, che sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo 2023, ad eleggere i nuovi organi statutari e ad avviare l'attività secondo la nuova configurazione del Centro Studi come Associazione di Promozione Sociale, egli propone di non svolgere l'Assemblea nell'ambito del prossimo convegno che si svolgerà a Montecosaro nel prossimo mese di novembre, ma di rinviarla ai primi mesi del 2024 nella data che dovrà essere fissata dal Consiglio Direttivo.

Si vota sulla proposta del Presidente per alzata di mano mediante esibizione degli appositi cartoncini, con il seguente risultato: voti favorevoli 29; voti contrari 0; astenuti 0.

L'Assemblea pertanto dà mandato al Consiglio Direttivo di fissare nei primi mesi del 2024 la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 e l'elezione dei nuovi organi statutari.

Si passa quindi alla discussione del punto all'O.d.G. previsto nella convocazione come primo.

1) Approvazione del nuovo Statuto e trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale: Centro Studi Storici Maceratesi (Aps).

Il Presidente illustra il punto e fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto associativo, per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Il Presidente ricorda che l'ipotesi di nuovo Statuto è stata precedentemente approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo in data 5 settembre 2023. Ricorda altresì che a norma dell'art. 11 del vigente Statuto, per l'approvazione delle modifiche statutarie "è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti". Egli espone quindi sinteticamente all'Assemblea l'iter dei lavori con cui si è pervenuti alla redazione della ipotesi di nuovo Statuto, di cui si sono occupati, in particolare, egli stesso e i soci Nazzareno Gaspari, Massimo Lanzavecchia e Sabrina Lisi, avvalendosi della consultazione del Centro Servizi per il Volontariato; ricorda inoltre che una copia dell'ipotesi di nuovo Statuto predisposta dal gruppo di lavoro ed approvata dal Consiglio Direttivo è stata allegata alla lettera di convocazione dell'Assemblea Straordinaria in modo che tutti i soci potessero prenderne adeguata conoscenza ed avessero il tempo di esaminarla.

Il Presidente passa quindi la parola al socio Massimo Lanzavecchia il quale illustra più nel dettaglio le motivazioni e le implicazioni delle principali modifiche statutarie, richiamando il nuovo quadro previsto dalla riforma del Terzo Settore, e precisando che le Associazioni inquadrare come ETS possono ottenere alcune agevolazioni nello svolgimento delle loro attività tra cui:

- la partecipazione ai percorsi di "co-programmazione" e "co-progettazione" con la pubblica amministrazione (art.55);
- l'accesso ai finanziamenti europei (art. 69) e ai contributi pubblici e privati, comprese agevolazioni nell'uso di strutture pubbliche (art. 70) e sedi in comodato (art. 71);
- la "de commercializzazione" dell'attività svolta nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente (art. 79);
- l'esenzione dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa su vari atti (art. 82);
- l'accesso ai fondi del 5x1000 (art. 92), a donazioni detraibili fino al 30%, a raccolte pubbliche.

Le Associazioni ETS che si danno le norme di APS possono inoltre:

- stipulare convenzioni (art. 56) con gli Enti Pubblici, accedere al credito agevolato (art. 67), al Fondo per il Terzo Settore (art. 72) e a risorse finanziarie dedicate per specifici progetti (art. 75);
- usufruire dell'eventuale privilegio dei crediti sui beni mobili del debitore (art. 68);
- usufruire di ulteriori "de commercializzazioni": dei corrispettivi specifici chiesti ai propri soci e



loro familiari conviventi per usufruire dei servizi istituzionali (art. 85), delle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai loro familiari conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici (art.85), delle attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente (art. 85).

Le principali novità della proposta di nuovo Statuto possono, pertanto, essere così riepilogate:

- recepimento, agli artt. 1 e seguenti, delle norme introdotte con il "Codice del Terzo Settore";
- la previsione, all'art.2, di "soci volontari" come soci che prestano la propria attività non occasionale in Associazione, gratuitamente e con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e assicurazione obbligatoria per malattie ed infortuni e responsabilità civile verso terzi, nonché l'istituzione, all'art.24, del relativo Libro dei Volontari;
- la conferma, all'art. 4, degli scopi associativi del precedente Statuto, inquadrati ed ampliati con riguardo alle specifiche attività di interesse generale individuate dal CTS;
- l'ampliamento, all'art. 6, delle categorie di soci a due, onorari ed ordinari;
- la previsione, all'art. 11, accanto all'Assemblea e al Consiglio Direttivo anche dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Contabile, da istituire soltanto a superamento di elevati livelli di volume di attività (ex artt. 30 e 31 del CTS);
- la previsione, all'art. 12, del diritto di voto in Assemblea ai soci in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
- quorum di validità dell'Assemblea Straordinaria, all'art. 14, della presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- l'ulteriore compito del Consiglio Direttivo, all'art. 17, di procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci;
- la composizione del Consiglio Direttivo, all'art. 18, portata a 11 membri e con durata di 4 anni;
- la riunione del Consiglio Direttivo, all'art. 19, almeno trimestrale;
- il Bilancio Consuntivo, all'art.30, da approvare in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, e in caso di necessità entro il 30 giugno, data ultima anche per il deposito al RUNTS.

Il Presidente apre la discussione nella quale intervengono vari soci presenti per chiarimenti riguardanti soprattutto il ruolo dei "soci volontari" e il relativo obbligo di assicurazione.

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di nuovo Statuto, per alzata di mano mediante esibizione degli appositi cartoncini.

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità, e precisamente con il seguente risultato: voti favorevoli 29; voti contrari 0; astenuti 0;

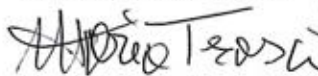
DELIBERA

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto associativo che al presente Verbale si allega.

L'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle Entrate e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non essendovi altro di cui discutere il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea che si chiude alle ore 17.

La Segretaria
Prof.ssa Maria Trosccè



Il Presidente
Prof. Alberto Meriggi



Allegato: Nuovo Statuto deliberato dall'Assemblea.



Statuto

Centro Studi Storici Maceratesi Associazione di promozione sociale

in breve

Centro Studi Storici Maceratesi APS

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

Il presente Statuto regge l'Associazione denominata "Centro Studi Storici Maceratesi", da ora in avanti "Associazione", costituita nel 1965; esso è redatto in continuità e coerenza con lo Statuto allegato all'atto costitutivo, già oggetto di modifiche con atto notarile del 26 febbraio 1999, ed è aggiornato ed integrato in aderenza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") dall'Assemblea straordinaria dei soci svolta il 3 ottobre 2023, che ha deliberato la trasformazione del sodalizio in Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione assume pertanto la nuova denominazione "Centro Studi Storici Maceratesi Associazione di Promozione Sociale", in breve "Centro Studi Storici Maceratesi APS"; ha sede legale in Macerata e, oltre che dal presente Statuto, è retta dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta al Registro dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento ad "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione e del volontario

L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione assicura i volontari contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti e reti, aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nello specifico promuove la conoscenza della storia e l'indagine storiografica con particolare riferimento alla Provincia di Macerata e a quei territori e comunità, anche al di fuori della Regione, che in passato ebbero rapporti con il Maceratese. Valorizza e diffonde cultura, tradizioni e identità locali nel più ampio contesto generale attraverso la promozione di iniziative che coinvolgono la comunità. Sostiene e incoraggia il valore formativo della storia come componente della coscienza critica del cittadino.

L'Associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

(h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

(k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- studi e ricerche su fonti documentarie, bibliografiche, archivistiche;
- convegni, giornate di studio, seminari, conferenze, dibattiti, presentazioni di libri;
- pubblicazioni, editoria, rassegne librerie;
- corsi di formazione;
- valorizzazione, organizzazione, gestione - a fini scientifici, divulgativi, turistici - di biblioteche, emeroteche, archivi materiali e digitalizzati, sale espositive, musei, siti storici, e di ogni altro bene a valenza storica e culturale;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.



ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari

- Ordinari

a) Sono soci Onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato abbiano ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dall'obbligo di versamento della quota associativa.

b) Sono soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero dei soci Onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci Ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima Assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali; il diritto di

essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione, nonché ricevere gratuitamente i volumi della collana "Studi Maceratesi".

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con le motivazioni, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo tramite lettera semplice ovvero posta elettronica o PEC o altro strumento di comunicazione telematica;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa, oltre la scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte.

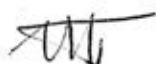
ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).
- l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.



ARTICOLO 12

Partecipazione all'Assemblea dei soci

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In tale sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione che siano iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente Statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, è inoltre convocata ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea dei soci

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per mezzo di una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica e, laddove l'Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale. Se l'Associazione possiede un sito internet la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di controllo o di revisione dei conti, se nominati.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio Direttivo dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo o di revisione dei conti, se nominati.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea in Sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in Sede Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, anche via mail, esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'Assemblea, e/o la votazione, può avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel Regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea dei soci

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di Scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea dei soci

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in Sede Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e/o dell'Organo di revisione legale dei conti, se nominati;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- e) approvare l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in Sede Straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È nella facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta, scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;



- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Cts e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale Regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in

carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea Ordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica o altro strumento di comunicazione telematica, possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio Direttivo e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'Organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di uno o più soci e ove questi vengano invitati a partecipare alle sedute avranno voto consultivo. Il Consiglio Direttivo può altresì avvalersi di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.



Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall' art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 22

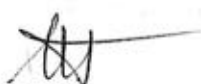
Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea.

ARTICOLO 23

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio accompagnandolo da apposita relazione.



ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 25

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore;
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Cts;
- j) ~~da~~ contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni, lasciti in denaro od in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.



ARTICOL 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque, in caso di necessità motivata, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono le assemblee convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del



Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 31

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

ARTICOLO 32

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Aut. Min. 88484 22/09/23
Uorio Trosu

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

€uro ATTO Registrato al N. 1353
€uro ESENTE Mod. serie 3
Addi 16 OTT. 2023

